

CGA

POL. 2020/05/2947353

DEFINIZIONI

Associazione Valdostana Maestri di Sci
Convenzione Infortuni Collettiva

ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI

CONVENZIONE INFORTUNI COLLETTIVA

Condizioni di assicurazione



2020 / 05 / 2947353

CGA

ASSOC. VALDOSTANA MAESTRI DI SCI
2021-01-15 12.34.37.239 A111111G

RMA P
111 / 126



Fondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi



DEFINIZIONI

Definizioni

INFORTUNIO

E' considerato infortunio l'evento che sia dovuto a causa fortuita violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente ovvero – dove previsto - una inabilità temporanea o ricovero.

MALATTIA

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di Assicurazione.

BENEFICIARIO

Il soggetto designato dall'Assicurato a percepire l'indennità prevista in caso di morte dell'Assicurato stesso. Un Assicurato può cambiare il beneficiario designato in ogni momento, senza il consenso dello stesso beneficiario, inviando una richiesta scritta di variazione alla Società. In mancanza di designazione i beneficiari si intenderanno gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.

CONTRAENTE

Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione.

RICOVERO/DEGENZA

La permanenza dell'Assicurato nell'Ospedale/Istituto di Cura, pubblico o privato, in qualità di paziente, per un periodo di 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento, **restando inteso che il giorno di dimissioni dall'Istituto di Cura non è inteso come giorno di ricovero/ degenza.**

STATO DI COMA

Stato di profonda incoscienza spesso prolungata in cui un individuo è incapace di sentire o di rispondere a stimoli esterni od a esigenze interne. Richiede, inoltre, l'uso persistente e continuo di sistemi artificiali di supporto di mantenimento in vita per un periodo di almeno 96 ore e ha come conseguenza diretta un deficit neurologico permanente.

CONVALESCENZA

Periodo di recupero per ordine di un medico a seguito di ricovero superiore ai 5 (cinque) giorni.

OSPEDALE ISTITUTO DI CURA

L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale sia privati, regolarmente autorizzati al ricovero di malati. **Restano esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, le case di riposo, gli istituti di recupero per tossicodipendenti o alcolizzati, gli istituti per persone affette da malattie mentali o disordini caratteriali e/o istituti simili.**

VOLO DI LINEA



Fondata nel 1828 - Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 – Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi



DEFINIZIONI

Volo effettuato con un veicolo abilitato al trasporto di almeno 20 passeggeri che operi per una Società aerea a condizione che: 1 - detta Società sia in possesso di un certificato per il trasporto pubblico di passeggeri e che effettui il servizio tra aeroporti stabiliti ad orari regolari e determinati; 2 - che il volo venga effettuato regolarmente e con continuità sulle rotte e orari pubblicati nella ABC World Airways Guide.

ESTERO

Mondo intero. **Escluso il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e il Paese di Residenza Principale.**

GUERRA

Per guerra si intende ogni attività derivante dalla partecipazione effettiva o tentata nell'uso di forza militare tra nazioni. Rientrano nella definizione di guerra la guerra civile, le rivoluzioni e le invasioni.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

FRANCHIGIA

Parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

POLIZZA

Il documento che prova l'Assicurazione.

RISCHIO

La possibilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOCIETÀ

La Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito Reale Mutua)

VIAGGIO DI LAVORO

Viaggio di lavoro effettuato per conto ed in relazione agli affari della Contraente e da questi espressamente autorizzato. Il Viaggio di Lavoro inizia quando l'Assicurato lascia l'abituale posto di lavoro e/o la sua residenza e termina quando lo stesso fa rientro in uno di tali luoghi.

Gestione della Polizza

2.1 REGOLE AMMINISTRATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio è unico ed è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno; le Parti convengono il frazionamento del premio in rate trimestrali (31 dicembre; 31 marzo; 30 giugno; 30 settembre).

Ai fini della presente Polizza, il premio si intende composto:

- a) di una parte fissa calcolata, in via provvisoria, al momento della stipulazione del contratto ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo in relazione al successivo periodo,
- b) di una parte variabile calcolata al termine del periodo di adesione per ciascun periodo assicurativo (31 gennaio) e corrisposta dal Contraente in 3 rate (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre).

Eventuali ulteriori regolazioni del premio, verranno calcolate al termine di ciascun anno assicurativo sulla base delle comunicazioni intercorse tra Contraente e Società in relazione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

2.2 MODALITA' DI ADESIONE ED EFFETTO DELLA COPERTURA NEI CONFRONTI DI CIASCUN ASSICURATO

L'assicurazione viene prestata per gli infortuni occorsi ai Maestri di Sci nominativamente indicati, cittadini italiani o di altro stato della Comunità Europea dell'Associazione Valdostana Maestri di Sci al fine di esercitare la professione nell'ambito di una scuola di sci o in forma individuale.

Ciascun Maestro di Sci regolarmente associato alla Contraente, può aderire alla presente polizza entro il 31/01 di ciascuna annualità assicurativa, mediante compilazione e sottoscrizione del Modulo di Adesione, nel quale l'aderente deve indicare l'opzione di copertura prescelta.

Nei confronti di ciascun Assicurato, la copertura decorre dalle ore 24 del giorno di invio - all'Agenzia di Reale Mutua che gestisce il contratto o al Broker - del modulo di adesione adeguatamente compilato e sottoscritto unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento del relativo premio annuo.

La copertura cessa i propri effetti alle ore 24 del 31/12 di ciascuna annualità assicurativa, salvo conferma di adesione per l'anno successivo, mediante ricompilazione del Modulo di Adesione e pagamento del relativo premio.

La Contraente si impegna a comunicare alla Società, mediante supporto informatico fornito da quest'ultima, i seguenti dati per ciascun Assicurato per il quale venga richiesto l'inserimento in copertura assicurativa: nome, cognome, codice fiscale, opzione di copertura prescelta e data di ingresso.

2.3 PAGAMENTO DEL PREMIO

La Contraente è tenuta a pagare il premio, stabilito in polizza, alle rispettive scadenze direttamente alla Società ovvero all'Agente/Broker al quale è assegnata la polizza.

Salvo diversi accordi scritti tra le parti, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio anticipato o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se la Contraente non paga il premio anticipato o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorso il termine di 30 giorni di cui sopra la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata A/R, la risoluzione del contratto.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.